

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, sent. 11 luglio 2006, ric. n. 33834/03

Riviere c. Francia.

Violazione dell'art. 3 (proibizione della tortura) della Cedu

La Corte condanna le autorità francesi per la violazione dell'art. 3 Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti per non aver garantito ad un detenuto affetto da disordine psichico la sottoposizione ad adeguate cure psichiatriche e il diritto di essere detenuto, come previsto dalla stessa legge francese e a prescindere dalla gravità dei reati per i quali è stato condannato, in un ospedale psichiatrico diverso dal carcere ordinario.

Corte europea dei diritti dell'uomo, vecchia II sez., sent. 18 luglio 2006, ric. n. 63566/00

Pronina c. Ucraina

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione come diritto all'esame degli argomenti sollevati dal ricorrente) della Cedu.

La Corte conferma che l'art. 6 della Cedu non impone che l'autorità giudiziaria dia una risposta dettagliata a tutte le argomentazioni sollevate dal ricorrente e che questa abbia una certa discrezionalità nel decidere quali eccezioni di costituzionalità sollevare.

Ciononostante, alla luce delle circostanze del caso concreto, il fatto che tutte le corti domestiche investite della questione abbiano omesso di pronunciarsi su un'argomentazione specifica, pertinente ed importante quale la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, viola le garanzie della Cedu.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 8 agosto 2006, ric. n. 43803/98

Eskelinen e altri c. Bulgaria

Non violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo) della Cedu.

Il concetto di testimone di cui all'art. 6 § 3 let. d) della Cedu comprende coloro che hanno fatto osservazioni sui fatti e non gli esperti legali, come nel caso di specie.

Qualora l'opinione degli esperti, per la sua tecnicità, non sostituisca l'assunzione di prove e non vincoli la determinazione giudiziale (come nel caso Mantovanelli c. Francia) ma sia invece bastata su materiale documentale accessibile alle parti e su cui il giudice ha assunto prove orali, la mancata escussione orale degli esperti stessi non contravviene ai canoni del giusto processo.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, sent. 26 settembre 2006, ric. n. 12350/04

Wainwright c. Regno Unito

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) e art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo)

A fronte di ispezioni personali per la ricerca di stupefacenti con modalità molto invasive su soggetti che avevano fatto richiesta di visitare un familiare detenuto in carcere, le autorità britanniche sono state condannate per la violazione

dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) e 13 (diritto ad un rimedio effettivo): pur ammettendo che la lotta contro gli stupefacenti legittima questa forma di perquisizioni, la Corte ritiene che esse non sono state effettuate in modo da tutelare la dignità delle persone coinvolte. Pur senza sconfinare in un trattamento disumano e degradante (non violazione dell'art. 3 Cedu) le modalità della perquisizione hanno costituito una limitazione del diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti che non era necessario in una società democratica.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 26 settembre 2006, ric. n. 16846/02

Labergère c. Francia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione) della Cedu.

La Corte, confermando che l'applicazione rigorosa e formalistica delle norme procedurali può minare il diritto di accesso alla giurisdizione nella sua essenza, sembra accedere ad un giudizio di merito particolarmente incisivo sull'operato dei giudici nazionali.

Nel caso di specie, Strasburgo condanna il rigetto dell'appello tardivo del ricorrente, ricoverato in un centro psicoterapico dal quarto al decimo giorno del periodo in cui poteva appellare la condanna subita, perché, al di là dei dati teorici, mantiene dubbi sul fatto che il ricorrente avesse in quel momento la lucidità necessaria per esperire i ricorsi possibili.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, sent. 28 settembre 2006, ric. n. 33447/02

Martellacci c. Italia

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III., sent. 13 luglio 2006, ric. n. 3638/02

Taiani c. Italia

Violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo). Violazione dell'art. 3 del protocollo 1 (libere elezioni)

La Corte ribadisce che l'insieme delle incapacità derivanti dall'iscrizione nel registro dei falliti a causa dell'automatismo di tale iscrizione, della mancanza di gradualità di tale automatismo e del lungo lasso di tempo necessario alla riabilitazione, comporta una violazione degli artt. 8 e 13 Cedu

Nel caso Taiani c. Italia ravvisa anche la violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 (libere elezioni) dal momento che il divieto di voto attivo in capo al fallito viene considerata una misura sproporzionata in una società democratica.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 3 ottobre 2006, ric. n. 543/03

McKay c. Regno Unito

Non violazione dell'art. 5 § 3 (diritto al controllo giurisdizionale delle misure coercitive) della Cedu.

La Grande Camera conferma che la garanzia offerta dall'art. 5 § 3 della Cedu si compone di due aspetti: il controllo immediato ed automatico dinanzi ad un giudice indipendente ed imparziale della legittimità dell'arresto cautelare e il diritto al controllo giudiziale, su istanza del ricorrente, della permanenza di motivi validi che giustifichino, nel corso del procedimento (anche nelle primissime fasi immediatamente successive all'arresto), il mantenimento della restrizione

della libertà personale.

Il fatto che a pronunciarsi siano due diverse autorità giurisdizionali, purché, come nel caso di specie, la procedura si svolga celermente ed il ricorrente non abbia ostacoli nell'accesso al giudice, non viola la Cedu.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 3 ottobre 2006, ric. n. 63879/00

Ben Naceur c. Francia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo ed alla parità delle armi fra le parti) della Cedu.

Il maggior tempo a disposizione per l'organo dell'accusa per proporre appello, se non pone problemi di compatibilità con la Convenzione rispetto alla posizione della parte civile (caso Guigue et SGEN-CFDT c. Francia), ne pone rispetto alla posizione dell'imputato, i cui interessi sono distinti ed opposti.

L'impossibilità per l'imputato di sollevare appello incidentale, unitamente alla constatazione che questi ha subito *in concreto* all'esito del giudizio di secondo grado un aggravio di pena, viola il principio di parità delle armi processuali.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 5 ottobre 2006, ric. n. 1595/02

De Blasi c. Italia

Violazione degli artt. 6§ 1, (diritto a un giusto processo), 8 (diritto al rispetto della vita familiare), 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu.

Questa decisione si iscrive nel filone giurisprudenziale di condanna dello *status* di fallito previsto dalla legislazione italiana (cfr. le passate rassegne). L'insieme delle incapacità derivanti dall'iscrizione nel registro dei falliti a causa dell'automatismo di tale iscrizione, della mancanza di gradualità di tale automatismo, del lungo lasso di tempo processuale e di quello necessitante per la riabilitazione, comporta una violazione delle garanzie approntate dalla Cedu.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 5 ottobre 2006, ric. n. 72881/01

Branche de Moscou de l'armée du salut c. Russia

Violazione dell'art. 11 (libertà di riunione) in combinato disposto con l'art. 9 (libertà di religione) della Cedu.

La ricorrente è un'organizzazione religiosa cui viene rifiutata la registrazione, obbligatoria per la legislazione russa, perché accusata di avere un'origine straniera e un carattere paramilitare, come dimostra il fatto che i membri indossano l'uniforme e, come indica lo stesso nome, servono appunto "un'armata". Il caso fornisce alla Corte l'occasione per chiarire ancora una volta i confini della libertà di associazione: l'origine straniera dell'associazione non può essere un impedimento; non compete allo Stato determinare se le convinzioni religiose o le modalità attraverso le quali vengono espresse siano legittime; la struttura gerarchica dell'associazione o l'utilizzo di uniformi non può bastare a far ritenere tale organizzazione pericolosa per il mantenimento dei fondamenti costituzionali o per la sicurezza nazionale, in mancanza di alcun tipo di elemento di prova.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 5 ottobre 2006, ric. n. 45106/04

Marcello Viola c. Italia

Non violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo) della Cedu.

Dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sent. 342/1999 e ord. 483/2002), anche la Corte di Strasburgo giudica la partecipazione dell'imputato al processo mediante il sistema di videoconferenza di cui all'art. 146 *bis* c.p.p. rispettoso del diritto di difesa.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 12 ottobre 2006, ric. n. 13178/03

Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio

Violazione degli artt. 3 (divieto di trattamenti disumani) e 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Cedu.

L'arresto per due mesi da parte delle autorità belghe di una bambina di 5 anni che, accompagnata dallo zio, cittadino olandese, era in viaggio dal Congo al Canada per raggiungere la madre, rifugiata politica, viola il divieto di trattamenti disumani.

In particolare la bambina era stata detenuta in un centro per persone adulte, senza poter accedere ad alcuna assistenza psicologica ed educativa, privata anche della presenza dello zio, il parente con il quale era arrivata dal Congo. La situazione di estrema vulnerabilità viene poi aggravata dall'essere rinvia in Congo senza che la madre ne fosse avvisata e senza poter trovare alcun membro della famiglia ad attenderla. Si configura anche la violazione dell'art. 8 laddove le autorità belghe hanno ostacolato, anziché facilitare, il ricongiungimento familiare con la madre.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 12 ottobre 2006, ric. n. 60272/00

Estamirov e altri c. Russia

Violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Cedu.

La decisione della Corte origina dall'uccisione di tre parenti del ricorrente, ora in asilo politico negli Usa, avvenuta in Cecenia nello stesso giorno del 2000 in cui avvenne l'eccidio di circa 60 civili nel paese vicino di Novye Aldy da parte di forze militari speciali. La Corte, accedendo a una lettura evolutiva dell'art. 2, condanna all'unanimità la Russia per violazione del diritto alla vita. La Russia infatti non è stata in grado di rispettare l'obbligo di proteggere la vita dei ricorrenti e dei loro familiari né di svolgere, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive. La Corte, ritenendo inoltre che le indagini svolte dalle autorità siano risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 17 ottobre 2006, ric. nn. 73792/01 e 5405/02

Sultan Öner e altri c. Turchia

Violazione dell'art. 5 § 1 (diritto alla libertà personale) della Cedu.

La Corte, pur ricordando che errori (come quello di procedere ad un arresto a seguito di una informazione di polizia falsa) sono possibili e in parte giustificabili alla luce di circostanze particolari in una società come quella contemporanea, condanna la Turchia perché, pur se il termine di restrizione della libertà personale non contravviene in quanto tale alle esigenze di celerità richieste dall'art. 5 della Cedu, ciononostante la necessità di risparmiare i due figli della ricorrente coinvolti dalla lamentata situazione imponeva una reazione più veloce da parte delle autorità sulla verifica della

regolarità della misura adottata.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 18 ottobre 2006, ric. n. 18114/02

Hermi c. Italia

Non violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo ed alla partecipazione allo stesso) della Cedu.

La Grande Camera ribalta la condanna dell'Italia cui era giunta la IV Sezione della Corte nel suo giudizio del 28 giugno 2005. La non partecipazione del ricorrente al giudizio di appello, che si è svolto in camera di consiglio a seguito della richiesta di accesso al giudizio abbreviato, non viola la Cedu.

Il fatto che il giudizio di appello coinvolga solo questioni legali e non fattuali, che il giudice di secondo grado non possa aggravare la condanna già inflitta e che il ricorrente poteva sapere tramite il proprio legale che non si sarebbe proceduto all'assunzione di prove esclude il diritto del ricorrente, che ha partecipato al primo grado nel pieno del contraddittorio, a partecipare alle udienze d'appello.

Anche se la Convenzione riconoscesse un tale diritto, questi vi avrebbe in modo tacito ma inequivoco rinunciato. Dagli atti risulta che questi conoscesse l'italiano; inoltre, lo Stato non è responsabile della negligenza dell'avvocato di fiducia (che non avrebbe illustrato al suo assistito gli strumenti processuali a sua disposizione ed avrebbe tardivamente richiesto in udienza la sua comparizione) se non quando tale disfunzione sia manifesta o portata adeguatamente a conoscenza delle autorità giurisdizionali.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 31 ottobre 2006, ric. n. 72208/01

Klein c. Slovaquie

Violazione dell' art. 10 (libertà di espressione) della Cedu.

La critica diffamatoria ad un alto rappresentante della Chiesa cattolica (il quale aveva chiesto di vietare un film osé), seppure espressa in modo particolarmente forte, non comporta un discredito di una parte della popolazione in ragione della fede.

Per i giudici interni, la diffamazione nei confronti di un vescovo comportava in sé anche una diffamazione nei confronti dei fedeli della Chiesa stessa.

Per la Corte, un articolo pur gravemente offensivo nei confronti di un singolo non può costituire un attentato alla libertà di religione e dunque una ragione sufficiente a limitare la libertà di espressione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 2 novembre 2006, ric. n. 59909/00

Giacomelli c. Italia

Violazione dell' art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Cedu.

L'attività di smaltimento di rifiuti classificati come pericolosi, autorizzata dalla Regione Lombardia, viola il diritto al rispetto della vita familiare di chi vive nell'immediate prossimità: la Corte ritiene infatti che nonostante il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato, quest'ultimo non abbia saputo garantire un giusto equilibrio tra l'interesse della collettività allo smaltimento di rifiuti industriali tossici e il rispetto del domicilio e della vita familiare della ricorrente.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sent. 2 novembre 2006, ric. n. 69966/01

Dacosta Silva c. Espagne

Violazione dell' art. 5 § 1 della Cedu.

In via preliminare la Corte osserva che il Governo spagnolo non può validamente opporre alla giurisdizione della Corte il fatto di avere apposto, all'atto della ratifica, riserva di compatibilità degli articoli 5 e 6 della Convenzione con le disposizioni del Codice di Giustizia Militare riguardanti il regime disciplinare delle forze armate, dal momento che il regime giuridico della Guardia Civil è, per diritto interno spagnolo, speciale e difforme rispetto a quello delle forze armate. La Corte riconosce, nel merito, sussistere la violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione per il fatto che il ricorrente (membro della Guardia Civil) era stato privato della propria libertà personale (arresti domiciliare) per effetto di un provvedimento disciplinare di un superiore gerarchico immediatamente esecutivo.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali

